



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di **Roma Capitale**

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 800633444

Prot. Int. 02/05 – 2018 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 37

del 26 gennaio 2018

Prot. Gen. n. 8856

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che, in data 23 gennaio 2018 è pervenuta la mail con cui si chiede di predisporre un provvedimento ordinatorio in cui si revocano alcuni stalli di sosta per i ciclomotori e motocicli presenti in via Bruno lato Grosseto all'altezza del marciapiede di viale Garibaldi, al fine di creare un varco di accesso, sul marciapiede stesso, per i veicoli di soccorso in caso di emergenza;
- **PRESO ATTO** che tale necessità scaturisce dalla circolare operativa emanata in questi giorni dalla questura di Roma nell'ambito delle misure di safety da adottare in concomitanza con il carnevale 2018 nei luoghi di maggiore aggregazione, soprattutto di bambini;
- **CONSIDERATO** che, al fine di consentire quanto richiesto, occorre procedere all'emissione di un provvedimento ordinatorio con cui si va a modificare la segnaletica in via Bruno, limitatamente al periodo carnevalesco e precisamente fino alle ore 24:00 del giorno 13 febbraio 2018;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire la regolare esecuzione della cerimonia di che trattasi;
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale, Viabilità";

ORDINA

Con effetto immediato e fino alle ore 24:00 del 13 febbraio 2018:

VIA G. BRUNO lato Grosseto, altezza marciapiede di viale Garibaldi:

1. la revoca di n.6 (sei) stalli destinati ai ciclomotori e motocicli a partire dall'intersezione con viale Garibaldi in direzione monte;
2. l'istituzione della disciplina di sosta vietata con rimozione e validità 0-24.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Soc. C.S.P. s.r.l. – settore segnaletica, per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante:
 - la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
 - il momentaneo oscuramento della segnaletica orizzontale dei sei stalli di sosta destinati ai ciclomotori e motocicli, con il conseguente spostamento verso monte del segnale di parcheggio per i veicoli a due ruote;
 - il posizionamento di n.2/3 transenne da posizionarsi, in base alle necessità, sullo spazio che dovrà rimanere libero dalla sosta;
 - il posizionamento del segnale con la seguente scritta: **“spazio per l'accesso dei veicoli di polizia e di soccorso”**;
 - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dei C.C., alla Compagnia della G.d.F. al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla soc. C.S.P. s.r.l. – settore carro attrezzi, ognuno per i provvedimenti di competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli al servizio dell'organizzazione degli eventi in questione;
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante Corpo Polizia Locale 1° Dirigente Avv. Pietro Dott. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante Corpo Polizia Locale
1° Dirigente Avv. Pietro CUCUMILE

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI